



ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1°
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Cavalieri di V. Veneto, 221 – 55054 Massarosa (Lu)
☎ 0584/977734 Cod.Fisc.82012170468 Cod.Univoco UFBAAR
Peo: luic830004@istruzione.it Pec: luic830004@pec.istruzione.it
web: www.massarosala.edu.it



Prot. n. 0000131/I.1

Massarosa, 11/01/2022

Circolare n. 102

Al personale scolastico
Ai genitori
Alla DSGA

Registro Elettronico
Sito web

Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all' infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (D.L. 7 gennaio 2022, n.1)

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione.

• **Scuola dell'Infanzia**

In presenza di **un caso di positività** nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

- Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- **attività didattica: sospesa per 10 giorni;**
- **misura sanitaria: quarantena** della durata di **10 giorni** con test di uscita - **tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.**

-Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

• **Scuola Primaria**

Con un solo caso

In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure.

-Per gli **allievi** frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- **attività didattica: in presenza.**
- **misura sanitaria:** sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5)

- se il tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola
- se il tampone T0 è positivo è necessario informare il DdP e il MMg/PLS e non si rientra a scuola
- se il tampone T5 è positivo è necessario informare il DdP e il MMg/PLS e non si rientra a scuola



-Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso:

- si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.
- Si raccomanda di effettuare i test diagnostici T0 e T5.

Con almeno due casi

In presenza di **almeno due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i **compagni di classe**:

- **attività didattica:** è **sospesa** l'attività in presenza, si applica la **didattica a distanza** per la durata di **dieci giorni**;
- **misura sanitaria:** **quarantena** della durata di **10 giorni** con test di uscita - **tampone molecolare_o antigenico con risultato negativo.**

-Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

- **Scuola secondaria di I grado**

Con UN SOLO caso

In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:

- **attività didattica:** attività in **presenza** con l'**obbligo** di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni**
- **misura sanitaria:** **auto-sorveglianza**

-Per il **personale** della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso:

- **auto-sorveglianza**

Con almeno DUE casi

In presenza di **due casi di positività** nella classe le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- ✓ Per gli alunni che NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo:
 - **attività didattica:** è **sospesa** l'attività in presenza, si applica la **didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni**;
 - **misura sanitaria:** **quarantena** della durata di **10 giorni** con test di uscita - **tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.**
- ✓ Per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, o guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo
 - **attività didattica:** in **presenza** con l'**obbligo** di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 per almeno 10 giorni**
 - **misura sanitaria:** **auto-sorveglianza.**

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. Il Ministero ritiene che, in base al contenuto del D.L.1/2022, la scuola sia autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti nello specifico caso.



-Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Con almeno TRE casi

In presenza di **almeno tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:

- **attività didattica:** è **sospesa l'attività in presenza**, si applica la **didattica a distanza per la durata di dieci giorni**;
- **misura sanitaria;** si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

-Per il **personale** (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Procedura prevista per contatti stretti:

Differente è la situazione degli alunni **conviventi con positivi (contatti stretti ad alto rischio)**: in base DL n. 229 del 30 dicembre 2021 e alla circolare del Ministero della Salute del 31 dicembre 2021, i conviventi, in quanto contatti stretti, sono tenuti a quarantena solo se:

- per i non vaccinati o chi non ha completato il ciclo vaccinale primario o lo hanno completato da meno di 14 giorni: **quarantena di 10 giorni con tampone finale negativo**;
- per i vaccinati con due dosi oppure guariti da più di 4 mesi: **quarantena di 5 giorni sempre con tampone finale negativo**.

Cos'è l'auto-sorveglianza

Auto-sorveglianza: è una misura sanitaria che prevede:

- obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per almeno **10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Fino al 28 febbraio 2022, la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II grado in regime di auto-sorveglianza potrà effettuare gratuitamente test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie che presso le strutture sanitarie autorizzate, presentando prescrizione medica del proprio MMG o PLS. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i test T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del SSN.

Accesso ai locali scolastici:

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione (DDP) continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure istituzionali in qualità di referenti.

Trasporto scolastico dedicato

Fino al 10 febbraio 2022 agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado (quindi anche sopra i 12 anni) è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo anche con la



sola mascherina FFP2. Il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonia SUPPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3c.2 del D.Lgs